



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

UFFICIO DI GABINETTO

C.so Italia n.72 – 97100 Ragusa Tel. 0932-676382

Email: sindaco@comune.ragusa.gov.it

Pec: comunergpec@pec.comune.ragusa.gov.it

ORDINANZA SINDACALE N. 760..... DEL 19-07-2018.....

Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE STAGIONE ESTIVA 2018.

Il Sindaco

Richiamata la circolare n. 13301/110 del 6 luglio 2018 del Ministero degli Interni avente ad oggetto prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito dell'operazione spiagge sicure 2018;

Tenuto conto che, durante la stagione estiva, il fenomeno dell'abusivismo commerciale, principalmente perpetrato sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Municipale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento;

Rilevato che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il violatore/venditore incorre nelle sanzioni previste dal D.L.vo n. 114/98 (artt. 28 e 29);

Atteso che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest'ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti, l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

Tenuto conto che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto;

Rilevato, altresì, che l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per

l'entità del prezzo, inducano a ritenere che si siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

Considerato altresì la Polizia Municipale e le forze dell'ordine coordinate dalla Prefettura collaborano per un'intensa e continua azione di contrasto al commercio abusivo;

Ritenuto, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, non solo sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, incidenti negativamente sulla sicurezza urbana ed incolumità pubblica, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale, ma anche evitando la reiterata sosta di roulotte o simili del centro abitato ed in particolare in prossimità del lungomare A. Doria di Marina di Ragusa, nonché sulle strade comprese nel perimetro: via Portovenere, lungomare A. Doria, lungomare Mediterraneo, via Livorno, Largo Scalo Trapanese, via Cav. Bisani, via Ricci, via Cervia, via Amm. Rizzo, via Caboto);

Dato atto che i camperisti potranno sostare presso l'area attrezzata di Marina di Ragusa ubicata in via Falconara;

Verificato che, spesso i venditori abusivi occultano merci nelle pertinenze delle attività balneari ed economiche nonché nelle roulotte o mezzi simili ;

Rilevato che:

- le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;
- è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
- pertanto le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
- i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;
- i prolungati stazionamenti con sacchi, borsoni o altri contenitori o con la merce indosso sono cause di frizioni con i residenti delle zone interessate al fenomeno e con gli operatori commerciali regolari, con i titolari dei pubblici esercizi, con i bagnini e con altre categorie produttive, con conseguenti stati di tensione tali da compromettere la sicurezza urbana;
- il prolungamento della sosta genera forme di bivacco lesivo del decoro urbano;

Verificato che spesso i prodotti venduti dai soggetti abusivi non è dotata delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che questo visto l'alto numero di prodotti scambiati può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;

Considerato che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana;

Vista l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici vista la repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

Richiamato il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

Richiamato, in particolare, l'art. 54, comma 4 bis, Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

Dato atto che l'art. 54, comma 4 bis, dlgs n. 267/2000 smi prevede la possibilità per il Sindaco di adottare ordinanze, quale ufficiale di Governo, in materia di sicurezza urbana, diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, (...) che “**riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici** (...);

Vista la L. 689/1981;

Dato atto che la predetta ordinanza è stata trasmessa, giusta nota prot. N. ... del, alla Sig.ra Prefetta di Ragusa;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione delle seguenti misure, si dispone quanto segue:

ORDINA

Art. 1 – divieto di contrattazione e acquisto di merce o servizi e relative sanzioni

Su tutto il territorio comunale ivi compreso il litorale e comunque al di fuori dei luoghi destinati alla vendita in forma itinerante, è vietato a chiunque la contrattazione e l'acquisto di merce, fatte salve le violazioni previste sia dalle LL.RR. nn. 18/1995 SMI E 28/1999 (per i venditori abusivi) e dalla Legge n. 80/2005 (in materia di commercio di merci con marchi contraffatti).

È inoltre vietato in particolare sull'arenile demaniale sottoporsi a massaggi o acquistare altri servizi, da soggetti non autorizzati.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.



Art. 2 – misure di prevenzione contro l'abusivismo commerciale da attuare da parte dei gestori di attività e relative sanzioni pecuniarie ed accessorie.

E' fatto obbligo ai concessionari titolari e/o affittuari degli stabilimenti di presidiare e monitorare le aree in concessione compresa ogni struttura coperta (cabine, magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinché tali ambiti non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, in caso di rinvenimento sul posto o sequestro di merce contraffatta e non, ai titolari dello stabilimento e/o affittuari, accertato l'omesso controllo, sarà comminata apposita sanzione pecuniaria da € 25 a € 500 e la confisca della merce rinvenuta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Qualora il concessionario e/o affittuario si rendesse compiacente e/o fosse accertata la sua disponibilità anche indiretta o per conto di terzi, oltre alla sanzione pecuniaria sopracitata, sarà disposta la chiusura dello stabilimento (bar-ristorante) per due giorni, da effettuarsi entro e non oltre giorni dieci dal riscontro del fatto. Tali disposizioni si applicano anche nelle pertinenze locali di tutte le attività economiche, sia gestite che in stato di abbandono. In caso di compiacenza e/o accertamento di disponibilità anche indiretta o per conto terzi, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra citate, sarà disposta, se l'esercizio è attivo, la chiusura per giorni due dell'attività a partire dal decimo giorno l'accertata violazione.

Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale che a seguito di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale e altre Forze dell'Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure "luogo di partenza o base operativa" per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.

Art. 4 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dell'arenile sono vietati il trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

a) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie, a seguito di opportuni rilievi delle forze dell'ordine che accertino l'assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto-conservazione - scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo funzionale per la vendita abusiva, l'organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo.

b) sui mezzi pubblici mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

c) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri,...), in quanto devono essere



considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell'atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale.

Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non connesso con la specificità dell'attività sopra descritta.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata, detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l'illecito ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge.

Art. 5 – misure sanzionatorie per vendita non autorizzata nelle stazioni e porto turistico.

Colui che esercita il commercio senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle prescrizioni previste dal titolo abilitativo, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla legge di settore, qualora impedisce l'accessibilità e la fruizione delle aree interne della stazione F.S. e autobus di Ragusa, nonché al Porto Turistico di Marina di Ragusa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00. Dare atto che il destinatario dei proventi è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Sindaco del luogo dove la violazione è stata accertata. Si applicano le regole procedurali della stessa legge e, quindi, il pagamento in misura ridotta di euro 100 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione. Contestualmente all'accertamento, l'organo accertatore ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo in cui ha commesso il fatto, specificando i motivi, la durata del divieto (quarantotto ore dall'accertamento del fatto) e che l'inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 9, comma 1, D.L. n. 14/2017, conv. L. n. 48/2017, aumentata del doppio, ovvero da euro 300 ad euro 900. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Questore competente per territorio, con contestuale segnalazione ai servizi socio sanitari ove ne ricorrano le condizioni;

Art. 6 – misure in materia di viabilità a Marina di Ragusa.

Su tutte le strade di Marina di Ragusa comprese nel perimetro: via Portovenere, lungomare A. Doria, lungomare Mediterraneo, via Livorno, Largo Scalo Trapanese, via Cav. Bisani, via Ricci, via Cervia, via Amm. Rizzo, via Caboto), nonché su tutte le strade limitrofe ed intersecanti il lungomare A. Doria, il divieto di campeggio, bivacco e accampamento mediante il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Il divieto di sosta e la fermata, compreso il pernottamento a bordo, dei caravan, autocaravan, camper e di altri veicoli comunque attrezzati per tale destinazione ed uso, e delle vetture con caravan al seguito su tutte le strade, piazze, aree pubbliche e suoli comunali in genere, nonché sulle strade, piazze ed aree private soggette ad uso pubblico e non fisicamente delimitate, permanentemente (0-24), salvo le aree appositamente attrezzate. Per tale fattispecie trova applicazione il codice della strada. Precisare che i camperisti potranno sostare presso l'area attrezzata di Marina di Ragusa ubicata in via Falconara.

ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal **16 luglio 2018 al 31 agosto 2018** .

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- Dirigente Polizia Municipale Ragusa;
- Dirigente SUAP di Ragusa;
- Dirigente Settore Tributi.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 19-07-2018.....



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Cassì